



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 30, del mese di Giugno alle ore 14:00, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 17660/2017 DECRETO N. 69

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. VARIANTE AL R.U.E. DENOMINATA "REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO D'UNIONE - PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTARI - ADOZIONE DI III VARIANTE AL R.U.E. DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, AI SENSI DEGLI ARTT. 33 ET 34 L.R. 24/03/2000 N. 20 E SS.MM.II." ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. 54 DEL 19/12/2016; FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

Vista la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Forlimpopoli denominata *“Regolamento Urbanistico Edilizio d'Unione – parte prima- disposizioni generali e regolamentari – adozione di III variante al R.U.E. Del Comune di Forlimpopoli, ai sensi degli artt. 33 et 34 L.R. 24/03/2000 n. 20 e ss.mm.ii.”*, adottata con delibera del Consiglio Comunale **n. 54 del 19/12/2016**, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data **02/01/2017** ed assunta al prot. n. **34/2017 (Fascicolo n. 2017/07.04.01/1)**, con richiesta di pareri di competenza ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 33 comma 4 bis e all'art. 34, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”*;

Premesso che il Comune di Forlimpopoli è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 31.07.06;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22.05.2009 e successive varianti;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23.05.2008 e successive varianti;

Preso atto che:

- i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, e Tredozio, in data 18/01/2014 hanno costituito l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione montana, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.Lgs. 78/2010 ss.mm.ii. ed all'art.19 L.R. 21/2012 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 5, comma 3, prevede che *“....E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali”*;
- pertanto, l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione montana ha promosso la redazione di un RUE unico - prima parte - che corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti e 15 i Comuni dell'Unione, per costruire *“un linguaggio tecnico comune a tutto il territorio dell'Unione, demandando ai singoli Comuni la redazione della parte progettuale, in piena autonomia, pur su principi, basi e linguaggio il più possibile uniformi”*;

Vista la documentazione pervenuta relativa alla variante al RUE in oggetto:

Regolamento Edilizio ed Urbanistico d'unione costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa*;
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSat)*;
- *Norme Tecniche di attuazione (NTA) – parte prima disposizioni generali e regolamentari, schemi grafici di approfondimento e comprensivo del Regolamento d'igiene*;

III Variante al RUE di Forlimpopoli:

- *Relazione illustrativa con valore di ValSat*;
- *Norme Tecniche di attuazione (NTA) – coordinate con il RUE Unico (compresa la Tabella di conversione degli Usi)*;
- *Integrazione schede ERr (insediamenti ed edifici di recente edificazione presenti nel territorio rurale)*;

- Tav. 1.a e 2.a – *Disciplina del territorio urbano e rurale*;
- Tav. 1.b e 2.b – *Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio*;

Richiamato quanto segue in merito alle competenze provinciali in relazione ai contenuti della presente Variante al RUE del Comune di Forlimpopoli:

- la prima parte costituita dal RUE d'Unione corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti i 15 Comuni dell'Unione che non attiene alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e pertanto, in relazione a ciò, il procedimento di approvazione di variante solo normativa definito dalla citata legge non prevede la consultazione e l'espressione di parere da parte della Provincia;
- la parte specifica denominata III Variante al RUE Forlimpopoli – riguarda in particolare alcune modifiche alla disciplina vigente, costituendosi quale strumento urbanistico di pianificazione assoggettato alle disposizioni dell'art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e, come esemplificato nella Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900, *“Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6/2009”*, tale parte specifica del RUE è soggetta alle valutazioni provinciali indicate all'art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) nonché alla Valutazione Ambientale-Valsat ai sensi dell'art.5 L.R. 20/00 e ss.mm.ii, pertanto anche sottoposta al parere degli enti competenti in materia ambientale;

Dato atto che:

- i contenuti del presente RUE rendono necessaria l'applicazione, per la sua approvazione, della procedura disposta per il Piano Operativo Comunale all'art. 34 della L.R. 20/2000, stante quanto previsto all'art. 33, comma 4-bis, in base al quale *“il R.U.E., qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34”*;
- l'art. 34 della suddetta legge regionale prevede che la Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, possa formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del P.S.C. o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore; trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva;
- il rimando normativo di cui al sopra citato comma 4-bis al medesimo procedimento previsto per il P.O.C., di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., rende implicitamente necessario anche l'assoggettamento dello strumento urbanistico in esame alla procedura di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 *“Valutazione di sostenibilità di piani e programmi”* della L.R. 20/00;
- a tal fine, il comma 7, lettera b), dell'art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per il P.O.C. (e quindi, nel caso di specie, per il R.U.E.) la Provincia si esprima nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/02/2010, consegue che *“i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale Regione e Provincia si esprimono in merito alla valutazione ambientale decorrono dalla data di invio delle medesime osservazioni”*;

Dato atto inoltre che, in merito alle competenze provinciali sulla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, l'Amministrazione comunale attesta che la variante non introduce nuove aree o modifiche significative a quelle esistenti, e pertanto non si configurano modifiche sostanziali rispetto al parere già rilasciato sullo strumento urbanistico vigente;

Atteso pertanto che:

- in adempimento a quanto sopra richiamato, il presente RUE è stato trasmesso completo dell'elaborato "Rapporto Ambientale – Modifiche apportate alla cartografia, alle schede di censimento del territorio rurale e alle norme tecniche di attuazione.”;
- il Comune di Forlimpopoli ha chiamato ad esprimersi quali soggetti competenti in materia ambientale A.U.S.L. e A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, provvedendo a trasmettere loro copia del piano adottato;
- in data 10/05/2017, il Comune Forlimpopoli ha inviato a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute in merito al procedimento in oggetto (acquisite al prot. prov. n. 12635 del 11/05/2017);
- delle osservazioni arrivate al Comune sul procedimento in oggetto, n. 31 sono state inviate a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in relazione ai soli contenuti di rilievo ambientale;
- il Comune ha altresì inviato i pareri e gli atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. dei seguenti Enti:
 - Romagna Acque Società delle Fonti (prot. com. 7276 del 09/05/2017);
 - Regione Emilia-Romagna Servizio Area Romagna (prot. com. 2035 del 06/02/2017);
 - Atersir (prot. com. 3100 del 24/02/2017);
 - Autorità dei Bacini Romagnoli (prot. com. 2233 del 09/02/2017);
 - Hera INRETE (prot. com. 2139 del 13/02/2017);
 - Consorzio di Bonifica della Romagna (prot. Com. 6575 del 21/04/2017);
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (prot. Com. 3270 del 27/02/2017);

Preso atto inoltre che, a far data dal 28/12/2016, l'Amministrazione comunale ha effettuato il deposito per sessanta giorni, presso gli uffici comunali, degli elaborati per la libera visione ed ha contestualmente provveduto alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul BUR regionale ;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” approvata con Delibera di GR n. 2112 del 5 Dicembre 2016;

Dato atto inoltre che questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

Richiamati, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 6/2009, i contenuti del Regolamento Urbanistico ed Edilizio:

- il R.U.E. contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi, da attuarsi attraverso intervento diretto:
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
- le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A13 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- il R.U.E. può stabilire, per le parti del territorio specificatamente individuate dal P.S.C. e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
- il R.U.E., inoltre, contiene la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali;

Esaminati i contenuti del R.U.E., sulla base della documentazione inoltrata, di seguito sintetizzati:

1-IL RUE - DISCIPLINA GENERALE D'UNIONE – PARTE PRIMA

L'unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, ha definito nel “RUE d'Unione” i seguenti obiettivi:

- predisporre una parte del RUE, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni che consentirà di avere una disciplina urbanistica omogenea sul territorio, sia per quanto riguarda la lettura e l'applicazione di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per quanto riguarda le modalità operative e le procedure;
- adeguare il RUE di ciascun comune, qualora non ancora rispondente, alle novità legislative più recenti in materia edilizia, di tutela del paesaggio e di tutela dal rischio sismico dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale 15/2013 “*Semplificazione dell'attività edilizia*”, entrata in vigore il 28/9/13;
- completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla DAL n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le parti ridondanti e le norme derivanti da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i meri riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014;
- favorire ed ove possibile incentivare i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, promuovendo politiche volte alla riqualificazione sismica, energetica, ristrutturazione, recupero e rifunzionalizzazione dell'esistente;
- dare risposta (attraverso un processo di approvazione partecipato con gli ordini professionali e le associazioni economiche e sociali) alle esigenze che potranno pervenire sotto il profilo della semplificazione, in termini di efficacia del processo di pianificazione e delle procedure, del raccordo con altri regolamenti, di coerenza, leggibilità, alleggerimento del testo.

Tali obiettivi sono stati sintetizzati ed espressamente formalizzati nel Documento Programmatico “*Linee guida del RUE d'Unione*”, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015

I contenuti della PRIMA PARTE del RUE d'Unione riguardano in sintesi:

- definizione della disciplina di: salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
- definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL ER n. 279/2013 (ritenute necessarie per garantire certezza ed omogeneità interpretativa);
- definizione degli usi;
- definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di applicazione;
- definizione degli elementi di arredo (gazebo, serre amatoriali, tettoie, pensiline, pergolati; ecc.);
- indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
- dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
- incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico;
- recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini edilizi (norme generali, requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali, ecc.).

La struttura del RUE d'Unione opera una generale riduzione e ricalibratura del testo normativo del RUE vigente senza apportare modifiche significative, applicando il principio della non duplicazione e della non ridondanza normativa, inserendo un semplice rinvio alle norme sovraordinate, anche con l'introduzione di *link*, che consentono un costante e continuo aggiornamento a leggi, regolamenti e strumenti di pianificazione sovraordinati.

Tale prima parte è stata poi completata da una parte progettuale, normativa e cartografica, contenente la disciplina degli ambiti, redatta autonomamente da ciascun comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e socio-economiche di ciascun territorio.

2-IL RUE - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI.

Con l'occasione del "RUE Unico", per la parte specifica del Comune di Forlimpopoli si è provveduto ad apportare alla disciplina particolareggiata alcune modifiche, dando luogo alla terza variante al RUE, i cui contenuti sono compiutamente illustrati in apposita relazione, ed in sintesi come di seguito articolati:

- 1) Modifiche cartografiche apportate d'ufficio:
 - aggiornamento Catasto Linee ed Impianti elettrici inerente le linee di Media Tensione e relative cabine di trasformazione e corrispondenti fasce di rispetto;
 - aggiornamento inerente il *"progetto di variante del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico in recepimento e coordinamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni adottato con deliberazione 1/3 del 27/04/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli"*;
 - aggiornamento della cartografia a seguito del rilevamento di alcuni errori;
- 2) Modifiche alla disciplina vigente, consistenti in minimi aggiustamenti di zonizzazione del territorio consolidato, dovuti al rilevamento di errori o incongruenze di passaggio tra i diversi strumenti pianificatori, rinvenuti nel corso delle attività d'ufficio, ovvero su segnalazione dei privati;
- 3) Integrazioni e modifiche al censimento degli "Insediamenti ed edifici di recente edificazione presenti nel Territorio Rurale" (Elaborato Er01):
 - modifiche alla disciplina d'intervento di alcune schede al fine di meglio conformarle alle specifiche situazione in essere (schede nn. 60, 458, 513, 686);
 - introduzione di 3 nuove schede su edifici isolati nel territorio rurale, non rilevati nel piano vigente (schede nn. 687, 688 e 689);
- 4) Modifiche alla normativa del RUE volte a rafforzare i processi di qualificazione del patrimonio edilizio e contenimento dell'uso di suolo:
 - possibilità di ridurre le dotazioni territoriali (parcheggio pubblico, verde pubblico) da corrispondere al 40% di quanto indicato all'art. 4.9 delle N.T.A. del R.U.E. riportante la "Tabella dotazioni territoriali minime", quale forma di premialità nel caso di interventi sugli edifici esistenti negli ambiti del Centro Storico, Nuclei ed edifici di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale, sparsi e negli ambiti consolidati A10, in relazione ai soli usi abitativi (nuovo comma 2 dell'art. 4.9 delle N.T.A.);
 - diversa pesatura della quota di dotazione di pista ciclabile dovuta, in base al tipo d'intervento (Art. 4.2 delle N.T.A.);
 - estensione della facoltà e delle modalità attuative previste all'art. 3.1.2 "Trasferimenti di potenzialità edificatorie e di crediti edilizi"; nel medesimo articolo si è introdotta anche la facoltà di trasferimento di attività produttive esistenti in ambiti compatibili urbanizzati, finalizzato alla riorganizzazione, innovazione aziendale ed ampliamento ecosostenibile delle stesse;
 - modifica ed integrazione della scheda relativa all'ambito A13b (area ex SFIR), in coerenza con i primi orientamenti sul riuso e la rigenerazione urbana emersi con l'ufficializzazione, nello scorso novembre, da parte della Regione Emilia-Romagna, della bozza di nuova legge urbanistica;

3 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – VALSAT

In relazione alla duplice natura dei contenuti di variazione del RUE in oggetto, sono stati redatti due Rapporti Ambientali, il primo relativo al RUE d'Unione, il secondo specifico delle proposte di modifica puntuale della disciplina degli ambiti, redatto autonomamente dal Comune di Forlimpopoli.

Il Rapporto Ambientale della variante al RUE d'Unione, a sua volta, è stato strutturato in due parti ben distinte:

a) una prima parte, si può definire di “*aggiornamento e semplificazione normativa*”, ed interviene sulla disciplina sotto il profilo dell’aggiornamento a sopravvenute modifiche di legge in materia di edilizia (definizioni tecniche e definizioni degli interventi) e della standardizzazione normativa a livello di Unione (*usi; distanze tra edifici e dai confini; dotazioni territoriali pubbliche e private; requisiti igienici dei fabbricati; ecc.*);

b) una seconda parte introduce gli incentivi volumetrici per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico da attuarsi con l’applicazione del “Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia”.

Il Rapporto Ambientale in merito alla prima parte del RUE dichiara che:

- risulta pienamente coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale;
- deriva dall’assunzione a livello d’Unione di scelte in genere già presenti in alcune singole normative;
- comporta modifiche che non introducono variazioni dei carichi insediativi

In merito alla seconda parte del RUE d'Unione in cui si istituiscono gli incentivi volumetrici, il Rapporto Ambientale dà atto che **l’entità e le caratteristiche delle complessive modifiche inserite nella variante normativa al RUE sono tali da potersi considerare coerenti con le politiche del PSC in quanto:**

- l’art. 7ter comma 3 della L.R. 20/2000 afferma che la pianificazione urbanistica persegue l’obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente e consente alla pianificazione comunale di stabilire autonomamente incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive per realizzare obiettivi di interesse pubblico fra cui la riqualificazione urbana, in chiave di sicurezza e risparmio energetico;
- il medesimo art. 7 ter comma 3ter riconosce - in ragione delle finalità di interesse pubblico di una riqualificazione “incentivata”, così come concepita anche dalla norma statale - che “ *Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.*”
- l’art.11 della L.R. 30.07.2013 n. 15 al comma 3 considera di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, ammettendo per la realizzazione degli stessi, la possibilità richiedere il permesso di costruire in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all’art. 7-ter della L.R. 20 del 2000 e all’art. 39 della L.R. 19 del 2012;

Il Rapporto Ambientale propone poi una verifica specifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili relativamente alle matrici indicate dal PSC per comprendere effetti e rischi delle trasformazioni sul territorio quali:

Inquinamento dell'aria

L’ottemperanza alle recenti normative energetiche regionali minimizzerà i consumi energetici. Potrebbero verificarsi nelle zone un potenziale incremento delle emissioni atmosferiche, dovuto all’aumento di traffico veicolare; il Rapporto Ambientale prevede che i proventi derivanti da monetizzazione degli standards siano utilizzati per il miglioramento della qualità urbana delle dotazioni, anche mediante il potenziamento delle alberature e della forestazione urbana lungo gli assi di scorrimento.

Inquinamento dell'acqua

Le azioni di riqualificazione potranno comportare solo un limitato aumento dei consumi; la presente variante non modifica od incentiva la realizzazione di attività idroesigenti in area produttiva. Viene previsto l’allacciamento delle nuove utenze alla rete fognaria e di depurazione; il Rapporto Ambientale prevede quindi che il trend comunale si confermi costante.

Inquinamento luminoso

Le azioni di riqualificazione potranno comportare una razionalizzazione delle fonti luminose (progettazione dell’illuminazione esterna in funzione dell’uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali,

dimensionando l'intensità luminosa in ragione degli effettivi usi e esigenze; adozione di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia elettrica per illuminazione quali sensori di presenza, interruttori a tempo, sensori di illuminazione naturale); il Rapporto Ambientale prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o in diminuzione.

Inquinamento elettromagnetico

I campi elettromagnetici sono soggetti al controllo da parte di ARPA per il rispetto dei limiti vigenti; non sono necessarie misure; il Rapporto Ambientale stima che la variante descritta sia priva di effetti negativi.

Energia

Le azioni di riqualificazione potranno comportare un aumento limitato dei consumi, tuttavia il Rapporto Ambientale prevede che il trend comunale si confermi costante o molto più probabilmente in diminuzione, in relazione all'impiego di nuove tecnologie quali: - sistemi di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili come pannelli solari e fotovoltaici; - progettazione dell'illuminazione in funzione dell'uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, dimensionando l'intensità luminosa in base agli effettivi usi e esigenze; - miglioramento della resistenza termica dell'involucro attraverso la riduzione delle dispersioni di calore; - adozione di sistemi di ricambio d'aria con ventilazione naturale e/o artificiale, anche in assenza di vento; - ottimizzazione del rendimento degli impianti termici attraverso la parzializzazione dell'impianto termico e l'uso di sistema di controllo; - utilizzazione di sistemi di schermatura correttamente posizionati e dimensionati che consentano la penetrazione della luce naturale nel periodo invernale e la ostacolino nel periodo estivo allo scopo di evitare fenomeni di abbagliamento e surriscaldamento estivi, quali schermi fissi (frangisole, aggetti, essenze arboree a foglia caduca) o mobili.

Rifiuti

Le azioni di riqualificazione potranno comportare un aumento limitato dei consumi, ma anche l'adeguamento di nuove sedi per il trattamento e recupero rifiuti, attività attualmente in espansione; il Rapporto Ambientale prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o addirittura in diminuzione, in relazione ad una maggior diffusione della filiera del riciclo e recupero.

Suolo e invarianza idraulica

Gli interventi non devono comportare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, come indicato all'art. 9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico;

Rischio sismico

Le azioni di riqualificazione potranno comportare una sensibile riduzione del rischio sismico.

Inquinamento acustico

Potrebbe verificarsi un potenziale incremento delle emissioni acustiche, dovuto all'aumento di traffico veicolare; il Rapporto Ambientale prevede che i proventi derivanti da monetizzazione degli standards siano utilizzati per il miglioramento della qualità urbana delle dotazioni, anche mediante soluzioni di protezione acustica e/o schermatura intorno ai parcheggi e alla viabilità di scorrimento.

Sistema agricolo – sistema paesaggistico-ambientale – ecosistemi

Il Rapporto Ambientale da atto che la nuova normativa non presenta interferenze con i sistemi agricoli, ambientali e con il paesaggio.

Patrimonio culturale, storico e archeologico

I contenuti non incidono sulle aree soggette a vincolo storico o monumentale e non si rilevano interferenze con gli ambiti di potenzialità archeologica/storica del territorio, segnalati nelle relazioni o schede.

Popolazione e salute umana

I contenuti della variante non determinano interferenze con tali aspetti, se non in senso migliorativo, tendendo alla riduzione del rischio sismico ed all'efficientamento energetico dei fabbricati, oltre alla riduzione dei consumi energetici e di suolo agricolo.

In conclusione il Rapporto Ambientale del RUE d'Unione specifica che si possono ritenere limitati gli effetti ambientali delle azioni di riqualificazione e comunque riferibili al massimo, in termini quantitativi,

allo sfruttamento, in forma di “ampliamento 7ter”, del solo indice di utilizzazione fondiario di zona, diversamente non utilizzabile in ragione delle distanze dai confini e tra fabbricati.

L'incremento insediativo, in termini di abitanti teorici, è quindi già stato considerato nel dimensionamento delle dotazioni del piano vigente. Tuttavia si prevede normativamente l'obbligo di monetizzazione delle dotazioni, in modo da assicurare che queste vengano implementate e adeguate in proporzione agli ampliamenti realizzati.

Il Rapporto Ambientale delle proposte di modifica puntuale della disciplina degli ambiti, redatta autonomamente dal Comune di Forlimpopoli propone, in primo luogo, una classificazione di tutti i casi rispetto alla casistica di esclusione da ValSat stabiliti dall'art. 5 comma 5 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii..

L'analisi prodotta conferma l'esclusione per la maggior parte di casi, proponendo la valutazione solamente per i seguenti casi:

- Modifica alla scheda 458 – riconoscimento Uso C3 (deposito a cielo aperto) per attività esistente;
- Modifiche alle norme tecniche di attuazione:
 - (possibilità di ridurre le dotazioni territoriali - parcheggio pubblico, verde pubblico- da corrispondere al 40% di quanto indicato all'art. 4.9 delle N.T.A. del R.U.E. ;
 - diversa pesatura della quota di dotazione di pista ciclabile dovuta, in base al tipo d'intervento - Art. 4.2 delle N.T.A.-);
 - estensione della facoltà e delle modalità attuative previste all'art. 3.1.2 “Trasferimenti di potenzialità edificatorie e di crediti edilizi”;
 - definizione più circostanziata degli obiettivi e delle riconversioni dell'area ex SFIR sub ambito A13 (aree specializzate per attività produttive da riconvertire);

Il Rapporto ambientale conclude che l'esito delle valutazioni effettuate, rappresentano una valutazione di sostenibilità ambientale sostanzialmente e complessivamente positiva, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Preso atto di quanto sopra, si esprimono, sul Piano in oggetto, le considerazioni di seguito esposte, alle quali consegue la formulazione sia delle riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (paragrafo A), sia della valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge (paragrafo B);

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 33, COMMA 4-BIS DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.:

Come sopra specificato il Regolamento Urbanistico Edilizio è composto da due specifiche parti: la prima parte regolamentare costituita dal denominato *RUE d'Unione*; la seconda parte specifica per il Comune di Forlimpopoli;

Il Comune ha dichiarato che la prima parte del RUE d'Unione, corrisponde a contenuti esclusivamente regolamentari, redatti in conformità al PSC, ed uniformi per tutti i 15 Comuni dell'Unione, non attinente alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis dell'art. 33 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;

Posto che 11 Amministrazioni locali, facenti parti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, non ha sottoposto il proprio strumento (RUE) alla valutazione di questa Amministrazione provinciale, in quanto, attenendosi rigorosamente alle disposizioni dell'art. 33 LR 20/00 ss.mm.ii., non hanno apportato modifiche alla propria disciplina particolareggiata, si ritiene, per coerenza, che le valutazioni richieste dall'Amministrazione comunale di Forlimpopoli debbano limitarsi esclusivamente alla seconda parte specifica proposta dal Comune che attiene alle disposizioni di cui all'art. 33 comma 4 bis della suddetta Legge regionale.

A.1) Tuttavia visto che anche gli stessi elaborati sono stati suddivisi, e che le norme specifiche del RUE di Forlimpopoli sono piene di rimandi al corpo normativo denominato “RUE d'Unione” **si ritiene necessario un'integrazione più chiara e funzionale degli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico Edilizio quali Relazione tecnica illustrativa, Norme Tecniche ed Elaborato di ValSat.**

Modifiche alle Schede

Modifica n. 4.1 - NUOVA SCHEDA ERr n. 687

Il Comune propone l'inserimento di una nuova scheda per il riconoscimento di una Attività florovivaistica esistente (area mq. 23.638) e da tempo consolidata nel territorio comunale, loc. Selbagnone in via Meldola, ubicata all'interno dell'Ambito A19-2 e rete ecologica di fascia III.

La nuova scheda definisce:

- la tipologia (Tipo N4.2- serre , etc...);
- la funzione principale (agricola, florovivaistica);
- la disciplina d'intervento (Ristrutturazione Edilizia e considerata la necessità di adeguamento igienico -sanitario e di sicurezza, la possibilità di realizzare locali di servizio e vendita con SUL max 100 mq.);
- la destinazione d'uso (attività floro-vivaistica)
- la condizione particolare (obbligo mitigazione ambientale, PdC convenzionato, miglioramento regimazione delle acque superficiale, etc..)

La proposta ricade nelle "Zone di tutela del paesaggio fluviale", di cui all'art. 17 lettera c);

Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo si ritiene l'intervento compatibile solo se strettamente *connesso alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali.*

A.2) Si chiede all'Amministrazione comunale di verificare la conformità dell'intervento con quanto definito dal comma 9 dell'art. 17 delle norme del PTCP.

Modifica n. 5.1 - SCHEDA ERr n. 60

L'Amministrazione comunale propone una modifica della scheda di censimento n. 60 che disciplina un'attività esistente (dal 1986) regolarmente autorizzata per il commercio del legname da ardere, ubicata nel territorio comunale, in località Sant'Andrea in Rossano, via Celletta, n. 471, inserita all'interno dell'ambito A.19.1 a vocazione produttiva agricola specializzata di pianura.

La proposta consiste nell'inserimento nella scheda di censimento del seguente paragrafo:

"....omissis...E' ammessa la possibilità di realizzare una tettoia per la copertura del legname di SUL massima 500 mq dotata di locali di servizio (wc, docce e spogliatoi) con i limiti e le condizioni di cui all'art. 3.14 comma 6 e 7 delle Norme del RUE".

Condizioni particolari:

Qualsiasi intervento edilizio o cambio d'uso non connesso all'attività agricola è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che preveda la realizzazione di adeguate cortine vegetali (doppio filare di alberi d'alto fusto e arbusti) di mitigazione e la rimozione di eventuali manufatti superflui. Inoltre sono dovute le necessarie dotazioni territoriali, da monetizzare/realizzare ai sensi dell'art. 4.9 delle Norme del RUE.

Il PTCP stabilisce che i “Comuni disciplinano le attività extraagricole in territorio rurale consentendo interventi volti al recupero dei manufatti edilizi esistenti. Interventi di carattere trasformativo in ampliamento sono ammessi, in modesta entità, qualora specificatamente funzionali alle esigenze di attività strettamente compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e valorizzazione dell'ambito rurale in cui sono collocate e nel rispetto della normativa vigente sull'agriturismo ed il turismo rurale”.

A.3) Si chiede all'Amministrazione comunale di garantire la conformità dell'intervento proposto con i dispositivi di cui al comma 2bis dell'art. 80 “Interventi edilizi non connessi all'attività agricola” delle norme del PTCP nonché con l'art. A-21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Modifica n. 5.2 - SCHEDA ERr n. 458

Il Comune propone una modifica della scheda di censimento n. 458 che disciplina una attività esistente, regolarmente autorizzata per il commercio all'ingrosso e deposito di materiale plastico per l'edilizia, ubicata nel territorio comunale, in località San Pietro ai Prati, via Prati, 2025, inserito all'interno dell'ambito A.19.1 a vocazione produttiva agricola specializzata di pianura, (area soggetta a vincolo D.Lgs. 42/2004).

La proposta consiste nell'inserimento, alla voce destinazioni d'uso anche l'uso C3, esclusivamente ai fini funzionali all'attività esistente; inoltre si propone di inserire tra le condizioni particolari anche la necessaria manutenzione del tratto di via Bevano utilizzato dalla ditta per il transito con i mezzi pesanti. Infine qualsiasi intervento dovrà prima ottenere l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi di legge.

La scheda n. 458 è già stata validata dalla precedente variante di RUE 2013 e sottoposta a specifica valutazione di sostenibilità

Considerata la tipologia dell'attività in essere (commercio all'ingrosso e deposito di materiale plastico per l'edilizia), oggetto di censimento del RUE, il Comune ritiene necessario meglio specificare le attività possibili introducendo anche l'uso c3, ferme restando le condizioni particolari già previste dalla scheda (obbligo mitigazione ambientale con atto unilaterale d'obbligo, etc...).

La proposta ricadendo nelle "Zone ricomprese entro il limite morfologico" di cui all'art. 17 lettera b) non si ritiene compatibile con le disposizioni previste dal Piano Provinciale;

A.4) Si chiede all'Amministrazione comunale di rivalutare la modifica proposta verificandone la conformità con quanto definito dall'art. 17 delle norme del PTCP.

Modifica n. 5.3 - SCHEDA ERr n. 686

L'Amministrazione comunale propone una modifica della scheda di censimento n. 686 relativa ad un edificio esistente ad uso abitativo, ubicato nel territorio comunale, in località San Pietro ai Prati, via Prati, 1623, inserito all'interno dell'ambito A.19.1 a vocazione produttiva agricola specializzata di pianura al fine di poter realizzare lo sdoppiamento di una unità immobiliare, senza aumento della SUL, portano così il numero complessivo degli alloggi da n. 3 a n. 4.

A.5) Tuttavia nonostante si prenda atto delle motivazioni addotte dal Comune che lo considera come "caso speciale" (in quanto l'edificio è frontistante la strada principale, ai margini del territorio rurale, contiguo ad ambiti di completamento A10, ad ambiti A13 urbanizzabili e ad un comparto di strutturazione territoriale di POC già attuato - A12-P07), e dei propositi assunti, che prospettano nei prossimi passaggi pianificatori, una rivalutazione anche attraverso il riconoscimento di una zonizzazione più appropriata all'intervento, si ritiene la proposta in contrasto con i dispositivi di cui all'art. A-21 lettera d) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e si chiede all'Amministrazione comunale di provvedere al suo stralcio.

Modifiche alla disciplina nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 4.9 Tabella dotazioni territoriali minime e parcheggi privati in relazione ai gruppi funzionali e ai tipi d'intervento

Il Comune propone l'inserimento all'articolo 4.9 del comma 2 che prevede la possibilità di ridurre le dotazioni territoriali (parcheggio pubblico, verde pubblico), da corrispondere al 40% di quanto indicato in tabella, quale forma di premialità nel caso di interventi diretti sugli edifici esistenti negli ambiti del Centro Storico, Nuclei ed edifici di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale, sparsi e negli Ambiti consolidati A10, in relazione ai soli usi abitativi (nuovo comma 2 dell'art. 4.9);

A.6) Nonostante l'Amministrazione dichiari possibile l'intervento a seguito del compimento di numerose opere che hanno aumentato le dotazioni territoriali, si ritiene assentibile la modifica proposta solo qualora, attraverso un puntuale bilancio delle dotazioni, si dimostri che sono comunque garantite le quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. 9.2 delle norme del PSC.

Art. 3.5.5 Sub Ambiti per attività produttive e terziarie da riconvertire A13b (ex Sfir)

Il Comune propone la definizione più circostanziata degli obiettivi e delle condizioni alla riconversione dell'area ex SFIR, sub ambito A13 b (aree specializzate per attività produttive da riconvertire) disciplinato

dal R.U.E., stante la classificazione del PSC quale Ambito A-13 Aree specializzate per attività produttive esistenti (art. 6.1).

Nel PSC esso è compreso nel Territorio urbanizzato e, per la maggior parte nel perimetro del territorio urbanizzato (art. 3.1) integrato da dotazioni territoriali esistenti (parcheggi).

Nella pianificazione comunale lo strumento di competenza è il RUE. La scheda vigente del RUE ne riconosce la necessità di completa riconversione a nuove funzioni di interesse urbano e territoriale; tuttavia, ne dispone una disciplina “di salvaguardia”, in attesa della sua riconversione tramite POC o Accordo di programma.

La disciplina attuale, quindi, consente interventi edilizi di tipo manutentivo, di demolizione e sistemazione dei terreni, consentendo solo gli usi in essere.

Considerando che è in corso l'elaborazione della nuova legge urbanistica, la cui bozza preparatoria è stata ufficializzata e discussa con i “territori” da parte della Regione Emilia Romagna nello scorso mese di novembre, il Comune ha ritenuto opportuno modificare ed integrare la scheda ex SFIR, con un primo orientamento ai nuovi principi e modalità di riuso e rigenerazione urbana.

La proposta non attiene la modifica della classificazione del PSC, quanto la puntualizzazione degli obiettivi di riconversione e l'introduzione di principi e condizioni progettuali nella scheda di RUE. In particolare, al fine di poter già anticipare la riconversione della strumentazione urbanistica comunale alla futura legge si è eliminato l'esplicito riferimento a strumenti e modalità attuative non più appropriate, lasciando così spazio aperto anche alle nuove modalità operative-attuative.

Infine, data la sua vastità e la difficoltà, nei tempi attuali, di trovare risorse e operatori in grado di attuare investimenti unitari di sì grandi proporzioni, si è ritenuto utile introdurre il principio di una possibile attuazione anche per parti autonome.

Pur condividendo i propositi dell'Amministrazione comunale si ritiene che l'eliminazione delle modalità attuative creino dubbi interpretativi da un lato sulla prassi che sorregge l'attuazione per parti autonome senza una valutazione della pianificazione a monte, dall'altro sulla conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata (PSC-PTCP) e alla legislazione vigente; si precisa inoltre che la nuova legge urbanistica infatti, ancorché discussa con i territori, non è stata ancora approvata e discussa dall'Assemblea Legislativa e pertanto ancora non può essere anticipata soprattutto nelle modalità attuative, tenuto conto comunque che nella bozza di testo della nuova LUR gli Accordi di Programma restano validi;

A.7) Per tali motivazioni si chiede all'Amministrazione comunale di rivalutare la modifica ripristinando le modalità attuative vigenti in coerenza sia con la Pianificazione sovraordinata sia con la legislazione vigente;

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Essendo il R.U.E. strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal P.S.C., la valutazione di sostenibilità ambientale, recependo gli esiti della valutazione del P.S.C., deve fondamentalmente assicurare la rispondenza dei contenuti di variante alla ValSAT del P.S.C.. Così si muove, speditivamente, la valutazione ambientale in seno al presente R.U.E.: in continuità e coerenza con il processo di VAS-VALSAT del P.S.C., la VAS-VALSAT del R.U.E. valuta che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal P.S.C..

Atteso che:

- l'Azienda USL di Cesena e ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, si sono espressi congiuntamente sul procedimento con nota prot. com.le 7044/2017 del 04/05/2017, che assume valenza anche di parere igienico – ambientale di cui all'art. 41 della L.R. 31/2002 e DGR 1446/2007;

- ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, individuata quale soggetto competente alla valutazione di sostenibilità ambientale, con nota assunta al prot. prov. n. 12209 del 08/05/2016, ribadendo altresì le osservazioni proposte con nota PGFC 677 del 03/05/2017 ha espresso alcune condizioni;
- l'Amministrazione comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale copia delle **n. 31 osservazioni con valenza ambientale** relative al R.U.E. in oggetto, con nota acquisita in data 10/05/2017 al prot. prov.le n. 12635 del 11/05/2017; dall'analisi delle tematiche rinvenibili in tali osservazioni si evince che esse possono, nel complesso, essere ricondotte ad istanze di correzione ed inserimento di modifiche o rettifiche dello strumento urbanistico, che non apportano ulteriori elementi conoscitivi determinanti ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e la cui decisione in merito è in capo all'Amministrazione comunale;

Tenuto pertanto conto di quanto espresso nella precedente sezione A), dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, nonché delle osservazioni pervenute, **si ritengono condivisibili le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione comunale a non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente prodotti dal presente piano; ne consegue di poter esprimere, in relazione ai contenuti del R.U.E., una valutazione ambientale positiva, evidenziando quanto segue:**

Art. 3.1.2 Trasferimenti di potenzialità edificatorie e di crediti edilizi

Il Comune propone di estendere le facoltà di *“Trasferimenti di potenzialità edificatorie e di crediti edilizi alle attività produttive esistenti, in ambiti compatibili urbanizzati, finalizzato alla riorganizzazione, innovazione aziendale ed ampliamento eco sostenibile delle stesse”*, inserendo un apposito comma (Cbis) nell'articolato normativo.

A sostegno di tale proposta il Rapporto Ambientale afferma, che la modifica, è finalizzata a perseguire il riordino territoriale di insediamenti produttivi localizzati in contesti incongrui o insufficienti per dimensioni e dotazioni; il proposito è quello di facilitare l'attuazione in ambiti già urbanizzati per contenere il consumo di suolo, introducendo sia la casistica di cui alla voce Cbis del comma 1, sia la attuazione attraverso il permesso di costruire convenzionato C. 3 tra il Comune ed i proprietari delle aree che generano e ricevono il potenziale edificatorio, in cui saranno disciplinate le condizioni di ripristino del sito generatore in coerenza al contesto pianificatorio in cui è localizzato.

Si ritiene tuttavia che i trasferimenti delle funzioni produttive implicino valutazioni territoriali preventive, sia per le aree di “generazione” sia per quelle di “atterraggio”, (accessibilità, mobilità, compatibilità di funzioni, reti) non adeguatamente risolvibili nei procedimenti gestiti dal Regolamento Urbanistico Edilizio (titoli abilitativi diretti o convenzionati);

B.1) Si chiede all'Amministrazione comunale di eliminare la modifica normativa proposta, declinando tale facoltà a specifici casi da valutare preventivamente e singolarmente in fasi pianificatorie conformative (POC).

B.2) In riferimento alle varie proposte/richieste che interessano i beni sparsi in territorio agricolo si richiamano i principi legislativi vigenti, validi anche sotto il profilo della sostenibilità, precisando che:

- **è incompatibile in territorio agricolo l'insediamento di nuove funzioni residenziali non connesse all'attività agricola e/o produttive extra agricole, se non attraverso il recupero dell'esistente in base alla originaria tipologia, alle condizioni ambientali già definite dalla normativa urbanistica, dal R.U.E. e dai disposti della Pianificazione sovraordinata ;**
- **per funzioni extragricole, purché strettamente compatibili con l'insediamento esistente e gli obiettivi definiti per l'ambito rurale dalla legislazione vigente, potranno essere ammesse modeste quote integrative per servizi e/o attrezzature legate esclusivamente a**

specifiche esigenze/attività, non soddisfacibili col solo patrimonio edilizio esistente, purchè con particolare attenzione alla compatibilità delle strutture con i caratteri morfologici ed ambientali del contesto ed ai vincoli gravanti sui luoghi interessati.

Richiamato quanto sopra riportato;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1. di esprimere, in relazione alla terza Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlimpopoli, adottata con delibera C.C. n. 54 del 19/12/2016, ai sensi dell'art. 33 comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., le riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da A.1 ad A.7;**
- 2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte narrativa di cui ai punti da B.1 e B.2 chiamando altresì l'Amministrazione a tener conto e recepire tutte le prescrizioni degli enti competenti in materia ambientale;**
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Forlimpopoli per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate ed per il seguito di competenza;**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 17660 del 30/06/17)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Bagnato Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

La sottoscritta Alessandra Guidazzi – Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 30/06/17

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 30/6/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA